



Organizzazione
del mondo del Lavoro
**Terapia
Complementare**

Regolamento relativo alla procedura di equivalenza certificato settoriale OmL TC

Approvato il: 08.11.2017 da: Comitato OmL TC Modificato il: 09.12.2025 da: Comitato OmL TC
Entrato in vigore il **16.02.2026**

Indice

Regolamento relativo alla procedura di equivalenza certificato settoriale OmL TC.....	1
1. Introduzione	3
1.1. Principio della verifica.....	3
2. Procedura di Equivalenza	3
2.1. Avvio della procedura e condizioni di ammissione	3
2.2. Stesura del dossier	3
2.3. Requisiti e Criteri.....	3
2.4. Possibilità di presentazione successiva o nuova presentazione	4
2.5. Decisione in merito all'equivalenza	4
2.6. Designazione formale.....	4
2.7. Rimedi giuridici.....	4
3. Costi	4
4. Condizioni generali CG	4
5. Disposizioni transitorie	4
5.1. Compensazione del Tronc Commun TC e di parti della formazione specifica del metodo.....	4
5.2. Compensazione dell'esame finale	5
6. Acquisizione del Certificato Settoriale dopo l'eliminazione di un metodo dal regolamento d'esame.....	6
7. Disposizioni finali	6
Allegato	7

1. Introduzione

¹ Il presente regolamento regola la procedura di equivalenza certificato settoriale dell'OmL TC (PEQ CS OmL TC) per l'ottenimento del certificato settoriale OmL TC.

² Il certificato settoriale può essere acquisito esclusivamente per i metodi che sono elencati nel regolamento d'esame per l'esame professionale superiore di terapeuta complementare.

1.1. Principio della verifica

I professionisti che non hanno seguito una formazione in terapia complementare accreditata dall'OmL TC dimostrano, tramite il bilancio nell'ambito della procedura di equivalenza per il certificato settoriale OmL TC, che le loro prestazioni formative acquisite in modo formale e non formale sono equivalenti a una formazione in terapia complementare accreditata dall'OmL TC.

2. Procedura di Equivalenza

2.1. Avvio della procedura e condizioni di ammissione

¹ La procedura viene avviata con l'iscrizione alla verifica dell'equivalenza certificato settoriale OmL TC. L'iscrizione viene esclusivamente effettuata online tramite il modulo di richiesta del sito web dell'OmL TC.

² Il certificato settoriale può essere ottenuto senza un diploma di livello secondario II (SEC II), in quanto si tratta di un programma di formazione non formale.

³ Tuttavia, al momento dell'iscrizione alla procedura di equivalenza, L'OmL TC è tenuta a verificare se la persona interessata alla procedura di equivalenza con certificato settoriale è in possesso di una qualifica di livello secondario II in base ai punti da 2 a 4 delle "Direttive sui diplomi di livello secondario II ed equivalenze" per quanto riguarda l'ammissione all'esame professionale superiore per terapeuti complementari.

⁴ Nel caso in cui non sia disponibile una qualifica di livello secondario II, la persona interessata alla procedura di equivalenza deve firmare un foglio informativo che la informa che è possibile frequentare la procedura di equivalenza ottenere un certificato settoriale, ma che l'accesso all'esame professionale superiore e quindi alla qualifica federale è negato senza una qualifica di un diploma di livello secondario II.

⁵ Gli interessati all'esame professionale superiore senza un diploma di livello secondario II, possono far svolgere in qualunque momento all'OmL TC l'esame per l'equivalenza del diploma di livello secondario II, indipendentemente dalla procedura di ammissione all'esame professionale superiore, secondo quanto previsto al punto 5 delle "Direttive sui diplomi di livello secondario II ed equivalenze"

2.2. Stesura del dossier

¹ Tutti i documenti finalizzati alla stesura del dossier relativo alla procedura di equivalenza certificato settoriale possono essere consultati sul sito web dell'OmL TC. Per l'elaborazione del dossier occorre utilizzare la «Tabella di attestazione dell'equivalenza certificato settoriale OmL TC».

² Il dossier completo (documentazione formale e saggio) può essere presentato in formato digitale in lingua tedesca, francese o italiana.

2.3. Requisiti e Criteri

I requisiti per l'equivalenza del certificato settoriale OmL TC sono elencati nell'allegato al presente regolamento. I criteri per la valutazione dell'equivalenza certificato settoriale sono riportati nelle «Guida all'attestazione formale dell'equivalenza certificato settoriale» e nella «Guida per la redazione del saggio».

2.4. Possibilità di presentazione successiva o nuova presentazione

¹ Se l'equivalenza con una formazione TC non è dimostrata in modo completo dai documenti formali, il richiedente viene informato per iscritto della possibilità di presentare successivamente la documentazione mancante a titolo gratuito.

² Se un saggio viene rifiutato, è possibile presentare una versione rielaborata o un saggio nuovo. In caso di rifiuto, è possibile presentare al massimo due nuovi saggi. Ogni nuova presentazione è a pagamento.

2.5. Decisione in merito all'equivalenza

¹ L'OmL TC decide in merito al raggiungimento dell'equivalenza e al conseguente rilascio del certificato settoriale OmL TC sulla base delle prove formali e del confronto con la terapia complementare sotto forma di saggio.

² La decisione dell'OmL TC relativa al rilascio del certificato settoriale viene comunicata per iscritto al richiedente.

2.6. Designazione formale

Una volta superata con successo la procedura di equivalenza certificato settoriale OmL TC la/il terapeuta ha diritto a chiamarsi «Terapeuta complementare con certificato settoriale OmL TC».

2.7. Rimedi giuridici

Un ricorso contro una decisione dell'OmL TC riguardo all'equivalenza certificato settoriale deve essere presentato alla sede amministrativa, all'attenzione della commissione di ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione, in base al «Regolamento per i ricorsi».

3. Costi

Le tasse per la procedura di equivalenza certificato settoriale sono regolate nel «Tariffario dell'OmL TC».

4. Condizioni generali CG

A complemento del presente regolamento valgono le «Condizioni generali dell'OmL TC».

5. Disposizioni transitorie

5.1. Compensazione del Tronc Commun TC e di parti della formazione specifica del metodo

Le regolamentazioni all'art. 5.1 sono valide per sette anni a partire dalla data dell'inclusione di un metodo nel regolamento d'esame per l'esame professionale superiore di terapeuta complementare secondo l'art. 1.25.

- a) Chi era già registrato presso un ente di registrazione pertinente (APTN, ASCA, EMR, SPAK) al momento in cui il metodo richiesto nel PEQ è stato incluso nel regolamento d'esame, sarà esentato dal dichiarare l'intero tronc commun.
- b) Per chi deve giustificare il tronc commun in dettaglio, l'esperienza professionale corrispondente al numero di anni di esperienza professionale sarà presa in considerazione per l'attestazione delle ore di contatto:

Credito per l'esperienza professionale per fondamenti della professione (BG)

- BG 1: 1,5 ore all'anno, al massimo 9 ore
- BG 2: 1,5 ore all'anno, al massimo 9 ore

Credito per l'esperienza professionale per fondamenti di scienze sociali (SG)

7 ore all'anno, al massimo 35 ore

Credito per l'esperienza professionale per fondamenti di medicina (MG)

- MG 1, 6 ore, nessun computo EP
- MG 2, 146 ore; computo EP: 8 ore all'anno, al massimo 48 ore
- MG 3, 28 ore; computo EP: 1,5 ore all'anno, al massimo 9 ore

- c) Per l'attestazione delle ore di contatto tronc commun sono ammessi anche attestati di formazione senza esami finali.
- d) Per l'attestazione delle ore di contatto specifiche del metodo vengono accreditate 20 ore di contatto per anno di pratica professionale fino a un massimo di 160 ore di contatto in totale.
- e) A condizione che la pratica professionale sia dimostrata in conformità con 5.1.b) e 5.1.d), è possibile fornire l'attestazione come segue (al più presto dal conseguimento del diploma nel metodo):
In caso di attività indipendente
- Conferma dell'AVS in merito all'attività indipendente
 - o
 - Conferma della stipula di un'assicurazione di responsabilità civile professionale
 - o
 - Conferma di un ente di registrazione competente (ASCA, APTN, RME, SPAK)
- In caso di attività dipendente
- Conferma dell'assunzione come Terapista Complementare (contratto d'impiego, grado di occupazione, conferma del datore di lavoro)

5.2. Compensazione dell'esame finale

¹ In caso di attività professionale come terapeuta complementare avviata prima dell'1.1.2006 un eventuale esame finale mancante può essere compensato mediante le seguenti attestazioni:

- a) certificazione AVS dell'attività autonoma prima dell'1.1.2006
 - o
- b) attestazione dell'assicurazione di responsabilità civile professionale prima dell'1.1.2006
 - o
- c) conferma di un ente di registrazione (APTN, ASCA, RME, SPAK)

² I terapisti assunti come dipendenti devono fornire, anziché i documenti a) e b), un attestato che certifichi l'impiego come terapeuta complementare (contratto di lavoro, grado di occupazione, conferma del datore di lavoro).

³ In mancanza di un esame finale e di un'attività professionale secondo il capoverso 1, l'attestazione dell'equivalenza può essere fornita nel modo seguente:

1. esame finale presso un istituto di formazione con formazione accreditata dall'OmL TC;
2. in mancanza di una formazione accreditata nel rispettivo metodo, deve essere allegata una dichiarazione dell'organo responsabile del metodo che certifichi che la formazione della persona richiedente corrisponde allo standard di qualità usuale.

6. **Acquisizione del Certificato Settoriale dopo l'eliminazione di un metodo dal regolamento d'esame**

I professionisti che praticano un metodo che non è più elencato nel regolamento d'esame professionale superiore per terapisti complementari hanno ancora la possibilità di ottenere un certificato settoriale OmL TC per due anni a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento d'esame in cui il metodo non è più elencato. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di presentazione del dossier completo.

7. **Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore il 16.02.2026 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Soletta, 09.12.2025



Andrea Bürki
Presidente OmL TC



Caroline Breitenmoser
Vicepresidente OmL TC

Allegato

Requisiti per l'equivalenza certificato settoriale OmL TC

Maggiori informazioni possono essere consultate anche nella «Guida all'attestazione formale dell'equivalenza certificato settoriale» e nella «Guida alla redazione del saggio». Le guide e una «Tabella di attestazione dell'equivalenza certificato settoriale OmL TC» sono pubblicate sul sito web dell'OmL TC.

Occorre fornire le seguenti attestazioni:

Diploma di livello secondaria II
Prova di una diploma di livello secondaria II (solo per quanto riguarda la possibilità di sostenere successivamente l'esame professionale superiore di terapeuta complementare) o foglio informativo firmato dall'OmL ai sensi dell'art. 2.1 cpv. 4 del presente regolamento.
Corsi di formazione e formazione continua specifici del metodo
Attestazione di almeno 500 ore di contatto specifiche del metodo ¹ mediante attestati di corsi di formazione e formazione continua (ore di contatto e contenuti conformemente all'identificazione del metodo).
Esame finale *
Attestato di un esame finale pratico nel metodo specifico.
Processo personale specifico del metodo *
24 trattamenti ricevuti (come cliente) in un metodo riconosciuto della terapia complementare (dall'inizio della formazione), di cui al massimo 8 possono essere sedute di gruppo e almeno 16 devono essere dichiarati come sedute individuali.
Trattamenti di clienti / praticantato *
250 ore trattamenti di clienti (autodichiarazione firmata) eseguiti dopo la conclusione della formazione o/e le ore di praticantato risultanti dalla formazione (trattamenti di clienti, tutorial, ospitazioni).
Tronc Commun TC Fondamenti della professione, delle scienze sociali e dei fondamenti di medicina
340 ore di contatto in termini di contenuto analoghe al Tronc Commun ² mediante attestati di prestazioni di formazione e di formazione continua acquisite in modo formale o non formale. I requisiti per la verifica delle singole unità didattiche e le equivalenze con i titoli professionali sono disciplinati nel documento tronc commun TC.

¹ Per ore di contatto l'OmL TC intende lezioni sincrone con presenza di un insegnante che gestita e guida. La proporzione di ore di contatto digitali sincrone del metodo TC non deve essere più di 10%. Vedi "Direttive sulle forme di insegnamento e di apprendimento digitali dell'OmL TC".

² Per ore di contatto l'OmL TC intende lezioni sincrone con presenza di un insegnante che gestita e guida. La parte di ore di contatto digitali sincrone del Tronc Commun non deve essere più di 65%. Vedi "Direttive sulle forme di insegnamento e di apprendimento digitali dell'OmL TC".

Confronto con la terapia complementare

Scrivere un saggio

Sulla base di un tema o di una questione scelta autonomamente in relazione alla terapia complementare, vengono illustrate e analizzate alcune campi delle competenze operative del profilo di qualificazione TC con diversi esempi pratici a titolo illustrativo sotto forma di saggio. Il compito e i criteri di valutazione sono riportati nella «Guida alla redazione del saggio».

* I requisiti per l'equivalenza delle rubriche contrassegnate con un asterisco devono essere pienamente soddisfatti in occasione della dichiarazione di altri metodi.